

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-2568 del 05/06/2020 |
| Oggetto | Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Molino Moroni parte nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) e parte nel Comune di Poggio Torriana (RN) ad uso agricolo (seminativo) con relativa strada di accesso. Procedimento RN10T0008/18RN01 ↳ Richiedente: Sig. Antonini Emilio. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-2656 del 05/06/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini |
| Dirigente adottante | STEFANO RENATO DE DONATO |

Questo giorno cinque GIUGNO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Molino Moroni parte nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) e parte nel Comune di Poggio Torriana (RN) ad uso agricolo (seminativo) con relativa strada di accesso.

Procedimento RN10T0008/18RN01 – Richiedente: Sig. Antonini Emilio.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca";

- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011 e n. 1622 del 29/10/2015;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 3498 del 30/03/2011 con cui è stata rilasciata, con scadenza al 31/12/2016, alla Sig. Antonini Emilio (C.F. NTN MLE 55L20 I550B) la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Molino Moroni parte nel Comune di Santarcangelo di R. (RN), distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 41 antistante le particelle 15 (ora 28) e 18 e parte nel Comune di Poggio Berni (RN), distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 7 antistante la particella 7 (ora 161-162-163), per una superficie complessiva di 13.500,00 m² ad uso agricolo (seminativo) e relativa strada di accesso - **Procedimento RN10T0008**;

DATO ATTO che con la stessa determinazione n. 3498 del 30/03/2011 è stato stabilito in €. 480,75 (euro quattrocentoottanta/75) il canone annuo di concessione;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 3498 del 30/03/2011, ed altresì per le annualità 2017, 2018 e 2019, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata in data 17/05/2018 e registrata in pari data al prot. Arpae PGRN/2018/4654, con la quale il Sig. Antonini Emilio (C.F. NTN MLE 55L20 I550B) ha chiesto il rinnovo tardivo della concessione di cui sopra senza modifiche all'occupazione - **Procedimento RN10T0008/18RN01**;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 149 del 30/05/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'area in oggetto è ricompresa all'interno di un Sito di Interesse Comunitario della Rete Natura 2000 (area S.I.C. cod. IT4090002 "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia");
- che lo scrivente Servizio con nota PGRN/2018/8386 del 29/08/2018 ha richiesto all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna la pre-valutazione di incidenza ambientale per opere ricadenti all'interno di un'area della "Rete Natura 2000" ai sensi della D.G.R. 1191/2007;
- che L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna con nota trasmessa in data 25/09/2019, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2019/147322, ha rilasciato la pre-valutazione richiesta, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare di concessione;
- che lo scrivente Servizio con nota PGRN/2018/6940 del 19/07/2018 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13;

- che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 2864 del 17/08/2018, trasmessa in data 20/08/2018 e registrata in pari data al prot. PGRN/2018/8044, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell’allegato disciplinare di concessione;

CONSIDERATO:

- che il canone dovuto ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. e dell’art. 8 della L.R. n. 2/2015 è stato rideterminato per l’annualità 2017 in €. 518,03 (euro cinquecento diciotto/03), come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- che il canone dovuto ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. e dell’art. 8 della L.R. n. 2/2015 risulta per l’annualità 2018 pari ad €. 522,17 (euro cinquecentoventidue/17), per l’annualità 2109 pari a €. 529,48 (euro cinquecentoventinove/48) e per l’annualità 2020 pari ad €. 530,00 (euro cinquecentotrenta/00);
- che per i canoni delle annualità 2017, 2018 e 2019 sono già stati versati €. 480,75 in data 08/06/2017, €. 480,75 in data 26/03/2018 e €. 496,68 in data 16/05/2019 e che, pertanto, i canoni fino all’annualità 2020 risultano da integrare per €. 641,50 (euro seicento quarantuno/50);
- che il deposito cauzionale di €. 480,75 (quattrocentottanta/75), versato dal richiedente in data 21/03/2011 a garanzia degli obblighi della concessione n. 3498 del 30/03/2011, può essere mantenuto a parziale garanzia per la presente concessione;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l’utilizzo dell’area demaniale anche sulla base delle disposizioni contenute nel Nulla-Osta Idraulico;
- che con nota di prot. PG/2020/67354 del 08/05/2020 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2020/79572 del 03/06/2020;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha versato in data 17/05/2018 l’importo di €. 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale contributo forfettario alle spese d’istruttoria, ai sensi dell’art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l’attestazione del versamento dell’importo di €. 641,50 (euro seicento quarantuno/50) eseguito in data 29/05/2020 sul C.C.P. 001018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna quale integrazione dei canoni per le annualità 2017, 2018 e 2019 e canone per l’annualità 2020;
- ha versato, al fine di costituire un deposito cauzionale di €. 530,00 (euro cinquecento trenta/00) pari ad una annualità del canone, in data 29/05/2020 un’integrazione al deposito cauzionale pari ad €. 49,25 (euro quarantanove/25) sul C.C.P. della Regione Emilia-Romagna n. 367409;

DATO ATTO, infine:

- che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile

dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo della concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni 6 (sei), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare al Sig. Antonini Emilio (C.F. NTN MLE 55L20 I550B), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Molino Moroni parte nel Comune di Santarcangelo di R. (RN), distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 41 antistante le particelle 28 (ex 15) e 18 e parte nel Comune di Poggio Berni (RN), distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 7 antistante le particelle 161-162-163 (ex 7), per una superficie complessiva di 13.500,00 m² ad uso agricolo (seminativo) e relativa strada di accesso - **Procedimento RN10T0008/18RN01**. Tale area è rappresentata nell'elaborato grafico allegato alla precedente concessione n. 3498 del 30/12/2011;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2017 e avrà **durata fino al 31/12/2022**;
6. di stabilire **il canone annuo per l'anno 2020 in €. 530,00 (euro cinquecentotrenta/00)**. Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
9. di dare atto che in data 29/05/2020 sono stati versati i canoni per l'integrazione delle annualità 2017, 2018, 2019 e per l'annualità 2020;
10. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 530,00 (euro cinquecentotrenta/00), costituito dal richiedente con versamento alla Regione di €. 480,75 (quattrocentottanta/75) in data 21/03/2011 e

successivamente integrato con €. 49,25 (euro quarantanove/25) in data 29/05/2020;

11. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
12. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
13. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
14. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b);
15. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato de Donato

(documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciato dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) dell’Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del Sig. Antonini Emilio (C.F. NTN MLE 55L20 I550B), in seguito indicato come “Concessionario”. **Procedimento RN10T0008/18RN01.**

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l’occupazione di un’area del demanio idrico posta in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Molino Moroni parte nel Comune di Santarcangelo di R. (RN), distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 41 antistante le particelle 28-18 e parte nel Comune di Poggio Berni (RN), distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 7 antistante le particelle 161-162-163, per una superficie complessiva di 13.500,00 m² ad uso agricolo (seminativo) e relativa strada di accesso. Tale area è rappresentata nell’elaborato grafico allegato alla precedente concessione n. 3498 del 30/12/2011.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2017 e avrà durata sino al **31/12/22**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta dell’interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 530,00 (euro cinquecentotrenta/00)**, da versare entro il 31 marzo dell’anno di riferimento.
2. L’importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell’anno precedente ai sensi dell’art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell’art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l’anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell’ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell’ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
1. L’importo del deposito cauzionale sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
2. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell’atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, né alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a propri oneri e spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
6. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare;
7. E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare;
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004;

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;

- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7 RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "**Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica**" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) Considerato che l'area ricade all'interno di **un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000** (area S.I.C. cod. IT4090002 "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia"), qualora si renda necessario eseguire lavori e/o interventi non ricompresi fra quelli indicati nella tabella "E" allegata alla D.G.R. n. 1191/2007, dovrà essere richiesta dal Concessionario la valutazione e/o pre-valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. sopra citata. Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni particolari dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna:

1. Condurre l'area ai fini di produzione agricola (erba medica);
2. Condurre l'area nel rispetto delle Misure Generali e Sito - Specifiche di Conservazione del SIC IT4090002 Torriana Montebello, Fiume Marecchia, Delibera di G.R. n. 79 del 22 gennaio 2018, modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n.1147 del 16 luglio 2018);
3. Rispettare le normative del settore agricolo in presenza di corpi idrici nelle vicinanze delle colture;
4. Coltivare le colture presenti nell' area con tecniche di agricoltura biologica o integrata;
5. Non tagliare o danneggiare la vegetazione arborea ed arbustiva autoctona presente nel luogo;
6. Mantenere una fascia arbustiva e/o arborea ed arbustiva di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d' acqua; qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua;
7. E' vietato l'uso di diserbanti chimici;
8. E' vietato il pirodiserbo.

*Inoltre si richiama l'"Elenco delle Misure Generali di Conservazione dei SIC e delle ZPS dell'Emilia-Romagna inerenti le attività agricole e la zootecnia (Regolamentazioni cogenti)" per le **attività agricole**:*

Nei siti Natura 2000 le prescrizioni inerenti le attività agricole derivano anche dalle norme stabilite con il DM del 17.10.2007 e dalle pertinenti norme di tutela della biodiversità contenute nella "condizionalità" di cui al D.M. del 30125/09 e s.m.i.. Dal momento che talune prescrizioni derivano dalla condizionalità e che tale disciplina è in continuo divenire a livello comunitario, nazionale e regionale, esse si ritengono modificate qualora intervengano variazioni ai regolamenti comunitari, ai decreti ministeriali MIPAAF ed alle conseguenti Delibere regionali di recepimento in materia di condizionalità, secondo quanto in essi riportato.

E' vietato eliminare, drenare o prosciugare i seguenti elementi, sia di origine naturale che artificiale: maceri, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, torbiere, canneti, stagni, fossi, siepi, filari alberati, piantate e muretti a secco.

E' vietato eliminare le zone umide di origine naturale.

E' vietato convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e s.m.i..

E' vietato eliminare:

- boschetti (di origine naturale: superficie < 2.000 mq, h > 5 m, copertura > 40% o di origine artificiale: superficie < 5.000 mq), complessi macchia-radura, arbusteti (h < 5 m, copertura > 40%), terreni saldi (copertura arbustiva < 40%) e aree incolte;*
- prati permanenti e/o pascoli in pianura;*
- prati permanenti e/o pascoli in collina e in montagna (limitatamente alle aree con presenza di habitat di interesse comunitario);*
- zone umide di origine artificiale;*

nel caso in cui i suddetti elementi ricadano nelle specifiche aree individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate (DGR n. 112/17); per le altre aree non indicate nella suddetta Cartografia, qualora si intenda procedere alla loro eliminazione o trasformazione, è obbligatorio effettuare la valutazione di incidenza (Vinca).

E' vietato eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi, regolarmente autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza, di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile dell'area.

E' obbligatorio trasformare a prato permanente le specifiche aree agricole attualmente coltivate individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate (DGR n. 112/17); in tali prati sarà possibile effettuare uno sfalcio annuo, nel periodo eventualmente indicato dall'Ente gestore, con la possibilità di utilizzare il prodotto ricavato dal taglio. In tali prati è vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, mentre sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica.

È vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo nelle specifiche aree individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate (DGR n. 112/17); sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica.

E' vietato utilizzare i diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossi e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline. E' vietato bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo; sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione dell'Ente gestore.

E' vietato bruciare la vegetazione presente nelle capezzagne, nelle scoline, nelle tare e in altri elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario. E' vietato trinciare e tagliare la vegetazione arborea e arbustiva negli spazi aperti e nei pascoli, in pianura e in collina (fino a 600

m slm), dal 15 marzo al 15 luglio, salvo autorizzazione dell'Ente gestore; sono fatti salvi gli interventi di potatura.

E' vietato eseguire livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, qualora non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei.

E' vietato sperimentare, coltivare e utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05.

Nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale è obbligatorio mantenere a prato naturale da sfalcio, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% di ogni singola superficie gestita a prato naturale o a pascolo. Nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale è obbligatorio mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua. Qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua.

Le eventuali violazioni sono soggette alle sanzioni previste dalle L.L.R.R. n. 6/2005 e 4/2007 e dal Decreto Legislativo n. 121/2011.

C) La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 2864 del 17/08/2018 di seguito riportate:

1. La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;
2. Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;
3. La manutenzione e la pulizia dell' area in questione sono a carico del richiedente. L' area non potrà essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;
4. Si rimanda all' Agenzia regionale per la prevenzione, l' ambiente e l' energia – ARPAE – le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell' ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralciodi Bacino per l' Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all' art. 9 delle N.T.A.;

INOLTRE

5. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;
6. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso

d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);

- 8. E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 9. L' Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all' esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatto salvo i diritti di terzi;*
- 10. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna, può chiedere all' amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa di indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d' acqua o nelle sue pertinenze, ovvero comportassero lavori idraulici comportanti l' incompatibilità parziale o totale dell' occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all' esercizio dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e nei tempi prescritti dal Servizio concedente.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.